

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 17/2017

6 marzo 2017 – Prof.n. 201700266

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

Rif. Circolare Fofi del 2/3/2017

Si fa seguito alla news del 17 gennaio u.s. per segnalare che, nella seduta dello scorso 28 febbraio, la Camera ha definitivamente licenziato le norme sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie contenute nelle proposte di legge C. [259-262-1312-1324-1581-1769-1902-2155-B](#), già approvate in prima lettura, in un testo unificato e modificate poi dall'altro ramo del Parlamento.

Il testo definitivo del provvedimento, che reca il seguente titolo "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di*

responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", recepisce quindi le modificazioni introdotte nel corso dell'esame al Senato.

In proposito si rammenta che l'art. 10 della proposta conferma l'obbligo di assicurazione per responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture e l'obbligo, per ciascun esercente la professione sanitaria, operante a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare un'adeguata



ORDINE DEI
FARMACISTI
DELLA
PROVINCIA DI
TREVISO

Via Cortese 8
31100 TREVISO

Telefono 0422 544873
Fax 0422 412466

E-Mail :

posta@ordinefarmacistitreviso.it

PEC:

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

Sito:

www.ordinefarmacistitreviso.it

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
dalle 10.30 alle 16.00
il venerdì dalle 10.30 alle 14.00

polizza di assicurazione per **colpa grave**, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria e verso l'assicurato.

Pertanto, mentre le farmacie sono tenute alla copertura assicurativa per colpa lieve, il farmacista dipendente dovrà provvedere a stipulare una polizza assicurativa per danni

cagionati con colpa grave, ferma restando la facoltà per la farmacia di provvedere direttamente anche per tale copertura.

IL SEGRETARIO
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE
Maria Cama